

REGOLAMENTO (CE) N. 2031/2006 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

recante adattamento di alcuni regolamenti nel settore dello zucchero a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno apportare determinate modifiche tecniche ad alcuni regolamenti della Commissione relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero per poter eseguire gli adattamenti necessari connessi all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea.
- (2) Il regolamento (CE) n. 192/2002 della Commissione, del 31 gennaio 2002, recante modalità per il rilascio dei titoli d'importazione relativi allo zucchero e alle miscele di zucchero e cacao con origine cumulata ACP/PTOM o CE/PTOM ⁽¹⁾ contiene un certo numero di diciture in tutte le lingue della Comunità. È opportuno inserirvi le diciture in bulgaro e rumeno.
- (3) Il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali ⁽²⁾ contiene un certo numero di diciture in tutte le lingue della Comunità. È opportuno inserirvi le diciture in bulgaro e rumeno.
- (4) Il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽³⁾ contiene un certo numero di diciture in tutte le lingue della Comunità. È opportuno inserirvi le diciture in bulgaro e rumeno.

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 55. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 96/2004 (GU L 15 del 22.1.2004, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

- (5) Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 192/2002, (CE) n. 950/2006 e (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 192/2002 è così modificato:

- 1) all'articolo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) nella casella 20 del titolo è indicata una delle diciture di cui all'allegato II»;

- 2) l'allegato attuale diventa «Allegato I»;

- 3) il testo dell'allegato I del presente regolamento è aggiunto come allegato II.

Articolo 2

L'allegato III del regolamento (CE) n. 950/2006 è sostituito dal testo riportato nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 951/2006 è così modificato:

- 1) all'articolo 6, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. La casella 20 della domanda di titolo e del titolo stesso reca una delle diciture elencate nella parte A dell'allegato.

3. Il titolo di esportazione è rilasciato per il quantitativo figurante nella dichiarazione di aggiudicazione della gara corrispondente. La casella 22 del titolo reca l'indicazione del tasso della restituzione all'esportazione che figura nella dichiarazione di aggiudicazione, espressa in EUR. La medesima casella reca una delle diciture elencate nella parte B dell'allegato.»;